



COPIA

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA **Provincia di Lecco**

IMPEGNO N.

N. 34 Reg.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRECTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di dicembre alle ore 10.00 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, di prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Risultano alle 10.00:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI
Sidoti Patrizio	SINDACO	Presente
Pellegatta Giancarla	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Laura	CONSIGLIERE	Presente
Bonacina Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Castelnuovo Marta	CONSIGLIERE	Presente
Martinoia Giada	CONSIGLIERE	Assente
Bartesaghi Maria	CONSIGLIERE	Presente
Sala Alessia Cinzia	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Federica	CONSIGLIERE	Presente
Marsigli Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ferrero Rosanna	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Arch. Patrizio Sidoti nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Parente

DELIBERA N. 34 /2021 di Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRECTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto allegata al presente atto già depositata agli atti;

Visti:

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.- Lgs. 267/2000;

il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Conti;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento in oggetto:

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000,

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	01	Martinoia
ASTENUTI	00	
VOTANTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato al presente atto.

Dopodichè, stante l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
ASSENTI	01	Martinoia
ASTENUTI	00	
VOTANTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
FAVOREVOLI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L. Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Sala, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero.
CONTRARI	00	

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegati: - Proposta delibera;
 - Parere Responsabile Servizio Economico Finanziario;
 - Parere Revisore Unico del Conto.

IL SINDACO

Sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRECTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le competenze attribuite al consiglio comunale dall'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il d. lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito, *TUSP* o *Testo Unico*), come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "*Decreto correttivo*");

Considerato che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

Visto l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

Considerato che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l'esistenza di una delle situazioni elencate nell'art. 20, comma 2, TUSP, il quale dispone:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Tenuto conto che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- 1) società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP);
- 2) società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) partecipazioni previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (*limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, se l'affidamento dei servizi alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure se la società rispetta i requisiti stabiliti per l'affidamento diretto di tipo *in house providing*;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) ed il requisito dell'attività prevalente perché producono almeno l'80% del loro fatturato svolgendo i compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite anche a finalità diverse, a condizione che tale produzione permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio, per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamati:

il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26.3.2016;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 26.9.2017 avente ad oggetto la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni sociali possedute”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2020 ad oggetto: “ Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal comune, in attuazione dell'art. 20 del d. Lgs. 175/2016 ”;

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, negli allegati (**Allegato A, B, C, D**) alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale redatti sulla base delle indicazioni dettate dal MEF nel documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”;

Considerato che in esecuzione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni sociali del Comune approvato entro il 30 settembre 2017, sono state espletate le seguenti attività:

per quanto riguarda la dismissione della partecipazione in Villa Serena spa:

Sono state espletate le azioni propedeutiche all'alienazione di Villa Serena S.p.A, nella quale il Comune di Annone di Brianza detiene lo 0,076% del capitale sociale.

In particolare:

Con deliberazione consiliare n. 38 del 26.09.2017 il Comune di Annone di Brianza ha deliberato in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute in Villa Serena S.p.A ed ha approvato uno schema di convenzione con i Comuni Soci ex art. 20 D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento al Comune di Galbiate, in qualità di Ente Capofila, delle operazioni relative alla procedura a evidenza pubblica per l'alienazione delle partecipazioni in dismissione”.

Lo schema di convenzione è stato sottoscritto da tutti gli Enti Soci.

Il Comune di Galbiate ha successivamente posto in essere tutte le operazioni finalizzate al conferimento dell'incarico professionale per la redazione di una perizia di stima finalizzata alla

definizione dell'importo a base d'asta per la cessione delle quote di partecipazione dei diversi comuni soci in Villa Serena s.p.a.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Galbiate n. 18 del 21/02/2018, si è provveduto ad affidare il suddetto incarico.

I professionisti incaricati, in data 5/6/2018, prot. 6935, hanno depositato presso gli uffici comunali competenti la copia originale dell'elaborato peritale in oggetto, giurato presso la Cancelleria del Tribunale di Terni in data 1 Giugno 2018, da cui si evince che il valore economico netto del capitale della Società Villa Serena S.P.A. è pari ad € 25.000.000,00, mentre il valore economico stimato della singola azione è pari ad € 1.903,312;

In data 20 giugno 2018 è stata convocata una riunione tra i Comuni soci, allo scopo di illustrare i contenuti della perizia di stima giurata.

Con deliberazione n. 59 in data 17.07.2018, la Giunta Comunale ha preso atto della perizia di stima giurata, autorizzando il Sindaco a esprimersi nel senso dell'approvazione, in seno al Coordinamento dei Sindaci, e ciò al fine della predisposizione degli atti volti a dar corso alla procedura unitaria ad evidenza pubblica.

In data 20/05/2019 si è riunito il Coordinamento dei Sindaci che ha approvato all'unanimità la perizia di stima giurata;

Con deliberazioni del commissario straordinario del Comune di Galbiate n.59 del 07.05.2021 e n.70 del 21.05.2021 è stato costituito il gruppo di lavoro in ordine alle procedure di dismissione della società Villa Serena S.P.A.;

Il Comune di Galbiate con nota Pec pervenuta il 15.09.2021 ha trasmesso il verbale della riunione dei Sindaci del 06.09.2021 unitamente alla bozza definitiva del bando di asta pubblica per la cessione delle quote azionarie di Villa Serena S.P.A.;

Il Comune di Annone di Brianza con nota del 20.09.2021 ha confermato la propria adesione definitiva al bando.

In data 29.10.2021 è stato pubblicato l'avviso di bando di asta pubblica per la cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute dei comuni.

Per quanto riguarda la fusione per incorporazione di Idrolario Srl in Lario Reti Holding

Spa è stata realizzata un'operazione di aggregazione tra società partecipate:

in data 5 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di Lario Reti Holding Spa (LRH Spa) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società Idrolario s.r.l., Adda Acque s.r.l., C.T.A. Olginate e Valgrehentino s.r.l., depositato in data 26/06/2018 presso il Registro delle imprese di Lecco; l'atto di fusione tra le società è stato stipulato davanti al notaio in data 17 dicembre 2018 con efficacia dal 21/12/2018;

alla data del 31 dicembre 2020 il Comune è quindi titolare di partecipazione sociale nella sola LRH Spa, in esecuzione del piano di razionalizzazione approvato entro il 30/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 TUSP);

Rilevato inoltre che:

nel corso del 2018, si è conclusa l'operazione di aggregazione in ACSM AGAM Spa di due società controllate da LRH Spa attive nel settore energetico: Lario Reti Gas s.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio della provincia di Lecco ed Acel Service s.r.l. (ora denominata Acel Energie s.r.l.) che vende gas ed energia elettrica ai clienti situati in Lombardia (in via prevalente nella provincia di Lecco);

in data 27 marzo 2018 l'assemblea dei soci di LRH Spa ha approvato il progetto di aggregazione per la parte che interessava Lario Reti Gas ed Acel Service. Successivamente le due società controllate da LRH Spa hanno approvato, a loro volta, la fusione in ACSM AGAM, la quale è diventata efficace dopo la stipula dell'atto notarile a partire dal 1° luglio 2018.

attualmente LRH Spa non esercita più il controllo su Lario Reti Gas s.r.l. e su Acel Service s.r.l., in quanto tali società sono ora controllate al 100% da ACSM AGAM Spa al termine dell'operazione di aggregazione industriale attuata mediante fusione.

le due società - così come AEVV Energie s.r.l. che era partecipata da Acel Service con il 49% - non sono più sottoposte all'obbligo di ricognizione delle partecipazioni da parte dei Comuni

soci di LRH Spa perché, non essendo più controllate da LRH Spa, non possono essere considerate come società partecipate indirette.

durante l'anno 2019 è stata avviata l'operazione di aggregazione tra società partecipate che riguarda il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH Spa delle società VALBE S.p.A., ASIL S.p.A., e la scissione proporzionale di AUSM s.r.l. (ramo idrico) e successivo trasferimento in Lario Reti Holding spa conclusa con delibera di fusione del 09.10.2020 con decorrenza 14.10.2020.

Dato atto che per quanto sopra esposto le partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di Annone di Brianza alla data del 31/12/2019 sono le seguenti:

Partecipazioni dirette			
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione %	Attività svolta
LARIO RETI HOLDING Spa	03119540130	0,30	Gestione servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) di lecco mediante affidamento diretto con modalità <i>in house providing</i>
SILEA Spa	83004000135	0,863	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta fino al trattamento e trasformazione
VILLA SERENA Spa	02600960138	0,076	Gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito sociale ed educativo, sanitario e socio-sanitario

Partecipazioni indirette detenute attraverso Lario Reti Holding Spa			
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione detenuta dalla tramite %	Attività svolta
ACSM – AGAM Spa	95012280137	23,93	Esercizio delle attività di trasporto e trattamento gas; gestione rifiuti; produzione e distribuzione energia:

Partecipazioni indirette detenute attraverso Silea Spa			
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione detenuta dalla tramite %	Attività svolta
SERUSO Spa	02329240135	80,50	Trattamento frazione secca dei rifiuti solidi urbani; valorizzazione e recupero degli imballaggi

Visto che il presente provvedimento rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

D E L I B E R A

di approvare, in base all'art. 20 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, così come risulta dalle schede Allegati A), B), C) e D) alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, approvando le misure di razionalizzazione contenute nella ricognizione citata e di seguito riepilogate:

Partecipazioni dirette				
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione %	Esito rilevazione	Note
Lario Reti Holding Spa	03119540130	0,30	Mantenimento	
SILEA Spa	83004000135	0,863	Mantenimento	
Villa Serena Spa	02600960138	0,076	Cessione a titolo oneroso	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Lario Reti Holding Spa				
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione detenuta dalla tramite %	Esito rilevazione	Note
ACSM – AGAM Spa	95012280137	23,93	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Silea Spa				
Partecipata	C.F.	Quota partecipazione detenuta dalla tramite %	Esito rilevazione	Note
Seruso Spa	02329240135	80,50	Mantenimento	

di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle medesime partecipazioni secondo quanto stabilito dal TUSP);

di approvare, in base all'art. 20, comma 5, TUSP, le relazioni sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2017 con l'indicazione dei risultati conseguiti;

di dare mandato al Sindaco ed agli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alle attività conseguenti alla presente delibera;

di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale del 16 maggio 2017 (in attuazione dell'art. 15 TUSP), e a tutte le società partecipate dal Comune, in via diretta e indiretta.

IL SINDACO
(F.to Arch. Patrizio Sidoti)

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Pellegatta Giancarla

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Patrizio Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Parente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Parente

N.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Parente